

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 37699 Anno 2021**

**Presidente: DI SALVO EMANUELE**

**Relatore: DAWAN DANIELA**

**Data Udiienza: 13/04/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a VERONA il 06/09/1964

avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo *il rigetto del ricorso.*



## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vicenza nei confronti di [REDACTED], ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di [REDACTED].

2. La colpa dell'imputato, presidente del consiglio di amministrazione della [REDACTED] è stata ravvisata nel non aver egli fornito i cunei bloccaruote all'autoarticolato costituito dal trattore [REDACTED] (targato [REDACTED]) e dal semirimorchio [REDACTED] (targato [REDACTED]); nel non aver provveduto affinché i lavoratori [REDACTED] e [REDACTED], alle dipendenze della [REDACTED] con mansioni di conducenti di autoarticolati (attrezzature che richiedevano, per il loro impiego, conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici), ricevessero una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo dei veicoli in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che potevano essere causati ad altre persone; nel non avere comunque adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. Il Tribunale perveniva ad un giudizio di penale responsabilità sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, dalle quali era emerso che il [REDACTED] - alla guida del menzionato autocarro con cui venivano trasportate quattro lastre di cemento armato del peso di 258 quintali - aveva parcheggiato lungo una rampa di accesso di pendenza superiore al 12%, all'interno del cantiere in cui si trovava anche il suo collega [REDACTED], conducente anch'egli di un camion da rimorchio caricato, a sua volta, di lastre. Sceso dal mezzo, il [REDACTED] aveva iniziato le operazioni di scarico del materiale, mentre il [REDACTED], posto tra la parte posteriore della cabina e la parte anteriore del semirimorchio, era intento a controllare una perdita d'aria. Dopo che ebbe staccato il semigiunto collegato alla tubazione flessibile gialla del semirimorchio (azione che provoca la sfrenatura del semirimorchio), camion e rimorchio si mettevano in movimento verso lo scivolo, percorrendo tutta la rampa e andando ad urtare l'autogru che si trovava al termine della rampa. A seguito dell'urto, il carico di travi scivolava in avanti, investendo il [REDACTED] che rimaneva schiacciato tra la parte posteriore della motrice e il carico del semirimorchio, riportando lesioni che ne causavano il decesso. Il Tribunale osservava che l'azione improvvida della vittima, consistita nel distacco della linea gialla moderabile che ha determinato la messa in movimento del mezzo, andava attribuita ad un difetto nella formazione del dipendente, che non era consapevole delle conseguenze della propria manovra, mentre il [REDACTED] non era adeguatamente addestrato sulle modalità di

by

parcheggio in sicurezza del mezzo. È stato poi accertato che questo era privo di cunei blocca-ruote come di manuale di istruzioni, mentre i travetti utilizzati di 10 cm×10 cm erano del tutto inadatti allo scopo. Si è, pertanto, riscontrato un difetto di formazione del personale dipendente sull'utilizzo di mezzi di notevoli dimensioni che, se compiuta, avrebbe impedito l'evento. Né, ai fini di un'adeguata e specifica formazione, è stato ritenuto sufficiente il superamento dell'esame di abilitazione alla guida di tali mezzi, spettando essa al datore di lavoro, individuato, per l'appunto, nell'odierno ricorrente.

3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, mediante l'articolazione di due motivi con cui rispettivamente deduce:

3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per omessa valutazione di elementi emersi nel corso dell'istruttoria ed incoerenza delle conclusioni rispetto ai dati probatori. Dall'istruttoria del processo di primo grado, in specie dalla perizia e dalla sua integrazione, è inconfutabilmente emerso che la causa del sinistro è unicamente ascrivibile alla vittima, che ha autonomamente azionato la leva gialla della linea d'aria atta a sfrenare il veicolo. Unica causa dell'evento è stata <sup>l'aver</sup> la condotta del lavoratore, qualificabile come abnorme ed imprevedibile.

3.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen., sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'insussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato, stante l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, dovuta alla condotta abnorme della persona offesa, da sola sufficiente a determinarlo. Né la condotta del [REDACTED] poteva dirsi prevedibile.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. In replica alle doglianze dedotte in ricorso - da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte - occorre preliminarmente rammentare che le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per ~~per~~ imprudenza, disaccortezza, stanchezza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv. 246643; Sez. 4, n. 114 del 06/05/1985, dep. 1986, Smolich, Rv. 171538). Invero, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione propria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità, intrinsecamente connaturali alla esecuzione di talune attività lavorative, anche

nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. Soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta inopinabile, imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero che si concreti nella inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale del datore di lavoro.

Si è anche affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti Federica Micaela, Rv. 280914. Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto per essere rimasto intrappolato nella bobina di una macchina per la lavorazione di tessuti, priva di dispositivi di protezione atti a eliminare il rischio di trascinamento e intrappolamento, ritenendo priva di rilievo, nell'eziologia dell'evento, l'assunzione da parte del lavoratore di farmaci a base di benzodiazepine, idonei a produrre depressione del sistema nervoso centrale). Si è, altresì, precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il comportamento abnorme, idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore, il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313). Secondo il *dictum* di questa Corte di legittimità, dunque, il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. La Corte di cassazione, peraltro, ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di

lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l'evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni.

3. Deve perciò rilevarsi che le considerazioni svolte in sede di merito nel presente procedimento si collocano appieno nell'alveo dell'anzidetto orientamento, ripetutamente espresso dalla Corte di legittimità, in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Osserva, sul punto, la sentenza impugnata che, se è pur vero che il distacco del semigiunto collegato alla tubazione flessibile gialla del semirimorchio, da parte del lavoratore deceduto, ha provocato la sfrenatura del semirimorchio del collega [REDACTED], tale condotta, nell'ambito di una sinergia tra i due conducenti dei mezzi, tale da giustificare una ingerenza da parte del collega [REDACTED] che si era accorto della perdita d'aria, non risulta totalmente esorbitante ed imprevedibile per il datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto fornire i mezzi di cunei bloccaruote e i manuali di istruzione sulla frenatura dei veicoli in condizioni di sicurezza, giacché era prevedibile che, per lo scarico della merce, i predetti mezzi dovessero essere posizionati in cantieri con rampe o pendenze del terreno.

La giurisprudenza di legittimità ha, più volte, sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili, come è avvenuto nel caso di specie, della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007, Masi e altro, Rv. 236109). Il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore e, quindi, indicare questo comportamento come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata. Al contrario, non potrà mai eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile del lavoratore allorché, come nel caso in disamina, gli si possa fondatamente rimproverare di non aver adempiuto a quei doveri impostigli dalla legge che mirano appunto a

*Am*

scongiurare la verifica di eventi lesivi quand'anche dovuti a comportamenti imprudenti o avventati dell'infortunato.

Il profilo di colpa dell'imputato è stato, pertanto, correttamente ravvisato nell'aver questi ommesso di munire i mezzi, come invece avrebbe dovuto, di manuali di istruzione e di cunei blocca-ruote la cui apposizione avrebbe sicuramente scongiurato il tragico evento.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13 aprile 2021

\_\_\_\_\_